

QUESITO n. 1

1) In merito al requisito di capacità tecnica previsto dal bando di gara sezione III punto 2.3. relativamente ai Servizi sanitari e di assistenza sociale, si richiede se sia soddisfacente l'aver svolto tali attività in più Residenze Sanitarie Assistenziali con almeno 200 posti complessivi.

RISPOSTA n. 1

1) Si risponde affermativamente come da separato chiarimento sui requisiti di partecipazione.

QUESITO n. 2

2) Il requisito di partecipazione previsto dal punto I lettera f) numero 13 del Disciplinare è da intendersi correttamente nel senso che il fatturato richiesto nella categoria principale – Servizi sanitari e assistenza sociale (pari almeno al 60% del fatturato totale ovvero pari a Euro 4.800.000) possa essere realizzato dal concorrente, nel triennio 2011/2012/2013 e per un periodo continuativo di almeno un anno, attraverso più contratti in strutture analoghe o RSA, la cui somma complessiva dei posti letto per gli Ospiti sia almeno pari a 200 ?

RISPOSTA n. 2

2) Si risponde affermativamente come da separato chiarimento sui requisiti di partecipazione.

QUESITO n. 3

3) In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario, il rinvio contenuto nel punto 2 del Disciplinare ai requisiti previsti dal punto I lettera e) numero 7 e punto I lettera e) numeri 13-14-15-16-17-18-19 è da intendersi riferito invece ai requisiti previsti dal punto I lettera f)?

RISPOSTA n. 3

3) Si risponde affermativamente. Si è trattato di un mero errore di battitura.

QUESITO n. 4

4) Nel caso di partecipazione di un'A.T.I. di tipo misto, in cui alcune imprese andranno ad eseguire il servizio della categoria principale (ed altre i servizi delle categorie secondarie), il requisito di partecipazione previsto dal punto I lettera f) numero 13 del Disciplinare deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 275 comma 2 del D.P.R. n.207/2010 e punto 2 del Disciplinare. Ciò è da intendersi solo con riferimento al requisito di fatturato (per la categoria principale) e quindi solo rispetto agli Euro 4.800.000,00 richiesti oppure anche con riferimento ai 200 posti letto delle strutture analoghe gestite ?

RISPOSTA n. 4

4) Entrambi i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

QUESITO n. 5

5) Al punto 3 del Disciplinare si dice che nel caso di partecipazione di un Consorzio stabile e di un Consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.163/2006 (Consorzi di cooperative) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso ai sensi dell'art.35 del d.lgs. n.163/2006 e, per i consorzi stabili, anche ai sensi dell'art. 277 comma 3 del D.P.R. n.207/2010. Ciò è da intendersi nel senso che solo a questi ultimi è consentita la possibilità di sommare i requisiti posseduti dai consorziati esecutori, mentre i Consorzi di Cooperative devono possederli in proprio ?

RISPOSTA n. 5

5) L'art. 35 del D. lgs. n. 163/2006 dispone che "i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".

Mentre a proposito dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro il regolamento non detta specifiche disposizioni per cui l'unica norma di riferimento è il suddetto art. 35, il regolamento contiene norme specifiche per i consorzi stabili, sia nel caso di lavori (art. 94) che per servizi e forniture (art. 277).

Il secondo comma dell'art. 277 del D. P. R. n. 207/2010, con riferimento alle forniture e servizi stabilisce che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. Il terzo comma della medesima norma prevede inoltre che, ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati in generale, mentre i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

QUESITO n. 6

6) E' possibile avere l'elenco non nominativo di tutto il personale impiegato attualmente nell'appalto, con l'indicazione delle qualifiche, dei livelli e degli scatti di anzianità ?

RISPOSTA n. 6

6) Si fornisce l'allegato file in formato excel.

QUESITO n. 7

7) E' possibile avere le tabelle in formato Excel per la compilazione dell'offerta economica ?

RISPOSTA n. 7

7) Si fornisce l'allegato file in formato excel. I campi in giallo sono quelli di inserimento dati.

Si avvisa che la seconda tabella di offerta economica - parte 3, di pag. 79 del Capitolato, intestata: servizi vari: manutentori/giardinieri/trasporti ecc.. è nulla in quanto la stessa è già presente nella parte 6 di pag. 81 del Capitolato.-